

Spett.le Findomestic Banca S.p.A.
Via Jacopo a Diacceto 48
50123 Firenze

Oggetto: Polizza Assicurazioni Infortuni Cumulativa n.00805.5112581.51 – Findomestic Banca / Gruppo Unipol Fondiaria.

Il sottoscritto Alessandro Poggi, in qualità di dipendente di codesta Banca con matricola F0270, con la presente sono a segnalare un Vostro grave inadempimento nella fase precontrattuale, posto in essere in veste di contraente della polizza collettiva in oggetto.

La stipula della polizza in oggetto, avvenuta in data 25 gennaio u.s., presso l'agenzia 85 Firenze centro, non è stata preceduta dalla consegna del fascicolo informativo come previsto dall'art. 30, comma 7 del regolamento ISVAP n.35 e dalle stesse condizioni di polizza sottoscritte, al punto 35.

Al riguardo, rilevo come sia stato solo pubblicato, in data 24 febbraio u.s. quindi a contratto già perfezionato, sulla intranet aziendale un semplice file, in cui venivano genericamente riassunte le condizioni di polizza, corredato di una informativa di base, peraltro modificata in aspetti sostanziali, in data 12 luglio u.s., il tutto senza alcuna valenza contrattuale.

E' appena il caso di ricordare come ad oggi, nonostante ripetuti solleciti da parte dell'organizzazione sindacale Unità Sindacale Falcri/Silcea, alla quale sono iscritto, non sia ancora venuto in possesso del fascicolo informativo e delle condizioni contrattuali di polizza complete.

Si comprenderà, dunque, come sia stato disatteso un chiaro, quanto indiscutibile, dovere di trasparenza che, oltre ad essere previsto espressamente dall'Autorità di Vigilanza, dovrebbe caratterizzare il rapporto di lavoro tra dipendente e Banca; a maggior ragione se si considera che anche il primo sostiene, sebbene in parte, il costo della polizza stessa.

Di fatto io, come presumibilmente molti se non tutti gli altri miei colleghi, non sono stato messo nelle condizioni di formarmi una volontà contrattuale informata (ad esempio avrei potuto non aderire, dunque non impegnare la mia quota di stipendio, anche in considerazione delle nuove condizioni certamente peggiorative: si veda innalzamento delle franchigie esistenti ed introduzione di nuove).

Tale comportamento omissivo è elemento che inficia la polizza stessa, rendendola annullabile *ex tunc*, con verosimile obbligo a carico del Contraente di rimborsare i premi percepiti a tale titolo sino ad oggi.

Inoltre, in violazione degli obblighi di buona fede contrattuale ci sono anche elementi di responsabilità risarcitoria che potrebbero essere reclamati civilisticamente in separata sede sia sul piano individuale che collettivo a ristoro di danni ingiusti causati da detto comportamento.

A tale ultimo riguardo, per il momento sarà mio dovere informare della questione l'Organo di Vigilanza preposto, qualora non abbia risposta soddisfacente nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Distinti saluti.

Firenze, 14 novembre 2013

In fede

PER RECEVUTA
14/11/2013
Falci

Alessandro Poggi